



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO

Gruppo Regionale Friuli Venezia Giulia

STATUTO REGIONALE

Art. 1 – Organizzazione e scopi

All'interno di ciascuna Regione, l'Associazione Italiana Allenatori Calcio si organizza attraverso il proprio Gruppo Regionale, con il compito di promuovere nel territorio di competenza gli scopi indicati nell'art. 2 dello Statuto Nazionale

Art. 2 – Gruppo Regionale

Nella Regione Friuli Venezia Giulia è attivo il Gruppo Regionale, con sede in Udine-stadio Friuli-sito CONI. Il Gruppo Regionale è tenuto al rispetto dello Statuto Nazionale e delle decisioni degli organi Nazionali.

Art. 3 – Appartenenza al Gruppo Regionale

Appartengono al Gruppo Regionale Friuli Venezia Giulia gli associati che hanno residenza nella Regione . Lo spostamento, da parte dell'associato, della residenza anagrafica presso altra località posta al di fuori della Regione Friuli Venezia Giulia comporta, automaticamente, la perdita dell'appartenenza al Gruppo Regionale A.I.A.C. Friuli Venezia Giulia .

In tal caso, l'allenatore dovrà dare comunicazione alla Segreteria Nazionale del cambio di residenza ed essere inserito nel nuovo Gruppo Regionale in cui l'ha trasferita

Art. 4 – Organi

Sono Organi del Gruppo :

- a) L'assemblea generale*
- b) Il Presidente*
- c) Il Consiglio Direttivo*
- d) Il Revisore dei Conti*

L'espletamento, da parte degli associati, di qualsivoglia attività in favore del Gruppo Regionale, ivi compresa la copertura di cariche all'interno dello stesso, deve intendersi gratuito.

A coloro che ne faranno richiesta, il Gruppo Regionale riconoscerà esclusivamente un rimborso spese chilometrico, in relazione a determinare attività svolte in ragione dell'incarico ricoperto in seno al Gruppo Regionale.



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO

Gruppo Regionale Friuli Venezia Giulia

Art. 5 – Assemblea generale regionale

L'assemblea generale regionale è costituita dai delegati eletti nelle Assemblee da ciascun Gruppo Provinciale in ragione di uno ogni 50 iscritti o frazione superiore a 0,5 – per i Gruppi Regionali con iscritti oltre i 500 associati e uno ogni 25 iscritti – o frazione superiore a 0,5 – per gli altri casi .

Per il computo degli iscritti, ai fini del precedente comma, faranno fede le iscrizioni comunicate dalla Segreteria Nazionale al 31 dicembre dell'anno precedente.

Possono essere nominati delegati gli allenatori in regola con l'iscrizione all'A.I.A.C. (contestualmente nell'anno in corso e nel precedente) al momento della loro designazione da parte dell'Assemblea provinciale.

L'assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno. Può altresì riunirsi in sessione straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo, del Revisore dei conti o su richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea è diramata dal Presidente regionale a tutti i Gruppi provinciali almeno 20 giorni prima della data prevista a mezzo lettera raccomandata o e-mail .

La convocazione dell'Assemblea deve contenere l'ordine del giorno, il luogo in cui essa verrà tenuta, la data e l'ora previste per la prima e per la seconda convocazione dell'Assemblea e dovrà essere pubblicata, se possibile, sul sito Regionale.

Tra la prima e la seconda convocazione dell'Assemblea devono intercorrere almeno 6 ore .

L'Assemblea è presieduta da un delegato nominato dall'Assemblea.

Per la validità dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei delegati pari al 50% più uno .

Per la validità dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei delegati.

In seconda convocazione le Assemblee ordinaria e straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei delegati presenti .

Tutte le deliberazioni assembleari sono assunte a maggioranza di voti.

Le decisioni riguardanti le proposte di modifica dello Statuto regionale dovranno essere approvate dall'Assemblea straordinaria, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei delegati.

Le eventuali modifiche statutarie saranno sottoposte al Consiglio Direttivo Nazionale, che ne valuta altresì la corrispondenza allo Statuto Nazionale, regionale ed al regolamento organico, e spiegheranno i propri effetti solo a seguito dell'eventuale approvazione. La Commissione per la verifica dei Poteri è composta dal Revisore dei Conti delegati che provvederà:

- a) Alla convalida della lista dei delegati suddivisi per Provincia predisposta dalla Segreteria regionale;*
- b) Alla verifica del numero di voti esprimibili dopo il controllo dei delegati presenti;*
- c) Alla firma delle schede elettorali per l'elezione degli organi sociali in numero pari ai voti di cui al precedente punto b) ed alla consegna di quelle spettanti a ciascun delegato;*
- d) Al controllo della regolarità dello svolgimento delle operazioni elettorali;*
- e) Allo scrutinio delle schede ed alla redazione del verbale con i risultati delle votazioni che dovrà essere consegnato al Presidente dell'Assemblea per la proclamazione degli eletti.*

La validità dei lavori assembleari sarà proclamata dal Presidente dell' Assemblea .



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO

Gruppo Regionale Friuli Venezia Giulia

Art. 6 – Attribuzioni dell'Assemblea generale regionale

L'Assemblea generale regionale delibera su tutti gli argomenti che rientrano negli scopi sociali e che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi del presente Statuto.

In sessione ordinaria delibera, in particolare, su :

- a) L'approvazione dei bilanci regionali preventivo e consuntivo con allegata la relazione della gestione sociale;*
- b) L'elezione del Presidente Regionale ;*
- c) L'elezione del Revisore dei Conti ;*
- d) L'elezione dei delegati regionali per l'Assemblea Generale Nazionale e per l'Assemblea della componente dilettantistica*
- e) L'approvazione e la proposta di modifica dello Statuto Regionale a norma dell'articolo precedente ;*
- f) La costituzione o estinzione dei Gruppi provinciali ;*
- g) La proposta da indirizzare al Consiglio Direttivo Nazionale per il commissariamento di un Gruppo provinciale .*

Art. 7 – Elezione del Presidente regionale

Le candidature a Presidente regionale devono essere presentate presso la sede del Gruppo Regionale e presso ogni singolo Gruppo Provinciale, a mano, a mezzo raccomandata A/R, a mezzo e-mail o a mezzo telefax, dai Gruppi provinciali o da singoli associati, entro e non oltre il decimo giorno prima della data dell'Assemblea, unitamente al proprio programma elettorale e ad una lettera di presentazione. In caso di candidatura presentata dai singoli associati, la stessa dovrà essere sottoscritta da almeno 30 associati.

I nominativi dei candidati, i relativi programmi elettorali e le relative lettere di presentazione dovranno essere inviati, senza ritardo, alla Segreteria Nazionale ed essere pubblicati a cura del Gruppo Regionale sul sito internet del gruppo almeno cinque giorni prima delle votazioni.

Le votazioni avverranno da parte dei delegati presenti a scrutinio segreto.

Ciascun delegato, per ciascuna scheda, potrà esprimere un solo voto da scegliersi tra i candidati.

In prima votazione risulterà eletto il candidato che ha conseguito la maggioranza di due terzi dei voti.

Nel caso in cui nessun candidato raggiunga il quorum di cui al comma precedente, si procederà ad una successiva votazione tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Risulterà eletto il candidato che avrà conseguito la maggioranza dei voti .

A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggior anzianità di iscrizione all'A.I.A.C. e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

In caso di dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo del Presidente regionale si provvederà alla sua sostituzione con il Vice Presidente regionale che entro sei mesi dovrà indire una nuova assemblea elettiva

La carica di Presidente regionale è incompatibile con la carica di Presidente provinciale.



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO

Gruppo Regionale Friuli Venezia Giulia

Art. 8 – Elezioni del Revisore dei Conti e dei delegati assembleari alle assemblee nazionali

Nella prima assemblea regionale del quadriennio, o nei casi di vacanze delle cariche elettive per le quali si rende indispensabile procedere a nuove elezioni, l'assemblea Generale Regionale provvede all'elezione del Revisore dei Conti.

Detto Presidente dovrà necessariamente essere iscritto all'Albo dei Revisori contabili.

Art. 9 – Attribuzioni del Presidente regionale

Il Presidente regionale rappresenta il Gruppo Regionale e ne ha la rappresentanza legale. Per le operazioni finanziarie e bancarie il Presidente è coadiuvato dal Segretario in regime di firma congiunta, concedendo, altresì, la firma disgiunta al segretario.

In particolare tra le sue funzioni :

- a) Convoca l'Assemblea generale regionale ;*
- b) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo regionale ;*
- c) Coordina le attività di tutti gli organi del Gruppo Regionale ;*
- d) Nomina i due membri cooptati del Consiglio regionale ;*
- e) Promuove al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario Regionale, da individuarsi al di fuori del direttivo stesso ;*

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo regionale

Il Consiglio Direttivo regionale è composto da :

- a) Il Presidente Regionale eletto ai sensi e nei modi stabiliti dall'art. 7 ;*
- b) I Presidenti dei Gruppi Provinciali e sub provinciali ;*
- c) Il rappresentante regionale per il calcio femminile ;*
- d) Il rappresentante regionale per il calcio a 5 ;*
- e) Il rappresentante regionale dei preparatori atletici ;*

il Presidente ha facoltà di integrare il Consiglio Regionale attraverso la nomina di due membri cooptati, individuati a fronte di particolari competenze o esperienze ; i membri cooptati presenzieranno alle riunioni senza diritto di voto e non potranno appartenere al medesimo Gruppo Provinciale.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in teleconferenza.

Il Consiglio Direttivo approva il bilancio preventivo e consuntivo dei gruppi provinciali.



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO

Gruppo Regionale Friuli Venezia Giulia

Art. 11 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente regionale. Il Consiglio Direttivo :

- a) Si attiva per il raggiungimento degli scopi sociali ;*
- b) Si adopera per il buon funzionamento del Gruppo regionale e per assicurare il massimo proselitismo in Regione ;*
- c) Nomina uno o più Vice Presidenti regionali da scegliersi tra i Consiglieri regionali, di cui uno Vicario ;*
- d) Nomina il responsabile regionale per la comunicazione ;*
- e) Ratifica la proposta di nomina del Segretario Regionale ;*
- f) Approva il rendiconto regionale e redige il bilancio preventivo ;*
- g) Verifica che le poste indicate a bilancio siano corrispondenti ai documenti giustificativi di spesa ed agli estratti dei Conti Correnti e/o postali e procedere all'eventuale approvazione ;*
- h) Propone al Consiglio Direttivo Nazionale lo scioglimento dei Gruppi Provinciali, nei casi di cattivo funzionamento e/o gravi negligenze.*

Art. 12 – Il Segretario regionale

Il Segretario coadiuva il Presidente regionale nella gestione del Gruppo regionale e svolge la funzione di tesoriere limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione. Può essere coadiuvato da un vice tesoriere indicato dallo stesso. Ha inoltre le funzioni di verbalizzare nelle riunioni e nelle assemblee.

Art. 13 – Il Revisore dei Conti regionale

Il Revisore dei Conti regionale :

- a) Controlla la regolarità della gestione amministrativa, le scritture contabili, la consistenza di cassa, i bilanci consuntivo e preventivo del Gruppo Regionale sui quali redigerà una relazione in occasione dell'Assemblea regionale ;*
- b) Controlla la regolarità della gestione amministrativa, le scritture contabili, la consistenza di cassa, i bilanci consuntivo e preventivo dei Gruppi Provinciali .*

Art. 14 – il responsabile per la Comunicazione

Il responsabile per la comunicazione è incaricato di porre tutta l'attività necessaria alla massima diffusione dell'attività associativa, anche attraverso la gestione e l'aggiornamento del sito internet del Gruppo Regionale .



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO

Gruppo Regionale Friuli Venezia Giulia

Art. 15 – Gruppi provinciali e sub – provinciali

In ogni provincia della regione, si organizza un Gruppo Provinciale con un proprio Statuto che in ogni caso non potrà contrastare con lo Statuto nazionale e lo Statuto regionale.

Nel Friuli Venezia Giulia sono costituiti i Gruppi sub-provinciali della Carnia e della Bassa Friulana .

Ciascun Gruppo provinciale e sub-provinciale è rappresentato da un proprio Presidente .

A ciascun Gruppo viene corrisposta una quota da parte dalla Segreteria Nazionale.

Le cariche elettive del presente Statuto sono tutte incompatibili fra loro.

Art. 16 – Durata delle cariche sociali

Tutti gli organi sociali rimangono in carica quattro anni, concomitanti con il quadriennio olimpico.

Art. 17 – Relazione morale e finanziaria

La relazione morale e finanziaria viene presentata annualmente dal Presidente regionale sia al Consiglio Direttivo Nazionale che all'assemblea regionale e dovrà contenere la relazione sull'attività svolta, gli obiettivi raggiunti ed i programmi per il futuro del Gruppo regionale.

Art. 18 – Controversie e disciplina interna

Eventuali controversie fra associati dovranno essere sottoposte al Collegio dei Probiviri Nazionale, mentre per qualsiasi questione disciplinare la competenza è attribuita al Collegio di Garanzia Nazionale.

Art. 19 – Agevolazioni Fiscali

Il presente Statuto viene redatto in conformità e nel rispetto delle condizioni previste dall'art.148 del TUIR e della Legge 398/91 che comportano particolari semplificazioni delle operazioni fiscali.

Art. 20 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto regionale valgono le norme contenute nello Statuto nazionale e nel Regolamento

(APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 12.12.2020)

<https://friuli.assoallenatori.it> - friuli@assoallenatori.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO

Gruppo Regionale **Friuli Venezia Giulia**



<https://friuli.assoallenatori.it> - friuli@assoallenatori.it